



Corte di Giustizia U.E – trasporti internazionali – Annullato l’obbligo di rientro del veicolo ogni otto settimane nel Paese di stabilimento

FAI INFORMA 188/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

Segnaliamo che in data odierna, la Corte di Giustizia U.E ha emesso un comunicato stampa in cui si dà atto del pronunciamento di una [Sentenza sul pacchetto mobilità](#), che **annulla l’obbligo – nei trasporti internazionali – di ritorno del veicolo in una delle sedi di attività nello Stato membro di stabilimento dell’impresa di autotrasporto, al più tardi entro otto settimane dalla partenza.**

L’obbligo in questione era stato introdotto dal [Regolamento U.E 2020/1055](#), sotto forma di modifica all’art. 5 del Regolamento 1071/2009 sulle condizioni relative al requisito dello stabilimento, per cui l’impresa veniva chiamata ad organizzare *“l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza”*.

La Corte ha accolto questo motivo di ricorso nella causa intentata da Lituania, Bulgaria, Romania, Cipro, Ungheria e Polonia per ottenere l’annullamento dei provvedimenti del Pacchetto Mobilità, ritenendo che il legislatore comunitario (Parlamento e Consiglio U.E) non ha dimostrato di aver avuto informazioni sufficienti al momento di adottare la misura in esame, per valutarne la proporzionalità.

Viceversa, gli altri motivi di ricorso sono stati tutti respinti, per cui l’impianto del Pacchetto Mobilità è stato confermato.

Ad oggi non è chiaro quali saranno i passi successivi: quello che si può ipotizzare è che, dal momento in cui la Sentenza in esame verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il mancato rispetto di questa condizione non potrà essere sanzionato.

Ci riserviamo in ogni caso di ritornare sul tema con successivi approfondimenti.